

Prove

“Contraddittorio limitato” per l’acquisizione delle sentenze passate in giudicato

Corte costituzionale, sent. 6 febbraio 2009 (c.c. 19 novembre 2008), n. 29 - Pres. Flick - Rel. Amirante

È infondata la questione di costituzionalità dell’art. 238 *bis* del codice di procedura penale in relazione all’art. 111 della Costituzione e, in particolare modo ai principi che regolano l’acquisizione della prova in contraddittorio. Ed invero, la portata del principio del contraddittorio nella formazione della prova va individuata in considerazione della specificità dei singoli mezzi di prova. La sentenza penale non può essere considerata un documento in senso proprio, giacché si caratterizza per il fatto di contenere un insieme di valutazioni di un materiale probatorio acquisito in un diverso giudizio. Ne consegue che, in relazione alla specifica natura della sentenza irrevocabile, il principio del contraddittorio trova il suo naturale momento di esplicazione non nell’atto di acquisizione, nel quale, del resto non sarebbe ipotizzabile alcun contraddittorio, se non in ordine *all’an* dell’acquisizione, ma in quello successivo della valutazione.



Il testo integrale della sentenza è disponibile su: www.ipsosai.it/DirittoPenale/leprocesso

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi	Corte cost., sent. n. 129/2008 in <i>Foro It.</i> , 2009, 3, 1, 621; n. 381/2006 in questa <i>Rivista</i> , 2007, 3, 316 e ord. n. 266/2004 in questa <i>Rivista</i> , 2004, 12, 1475; n. 159/1996 in questa <i>Rivista</i> , 1996, 7, 801; Cass., sez. VI, sent. n. 1269/2004 in <i>Arch. Nuova Proc. Pen.</i> , 2005, 751.
Difformi	Non sono state rinvenute pronunce difformi.

Il commento di Pierpaolo Dell’Anno

La Corte costituzionale, con la decisione che si annota in chiave critica, ha affrontato e risolto, in maniera non condivisibile, il problema della ritenuta incostituzionalità, rispetto alla previsione in tema di contraddittorio per l’acquisizione della prova, della disciplina dettata dal codice di procedura penale in tema di acquisizione della sentenza penale passata in giudicato, ritenendo di individuare rispetto alla peculiare prova documentale costituita dalla sentenza penale passata in giudicato, una nozione diversa e più ristretta di contraddittorio, da intendersi quale partecipazione paritaria delle parti, non già alla fase dell’acquisizione, evidenziandosi al riguardo la sostanziale impossibilità di sviluppo di tale metodo ma, assai diversamente, a quella della valutazione.

La questione affrontata

La sentenza che si annota consente all’interprete di affrontare fondamentali e delicate problematiche in tema di rapporti tra prova documentale e principi del “giusto processo” per quanto soprattutto relativo all’acquisizione della prova penale.

In particolare, con la pronuncia annotata, il Giudice delle leggi è stato chiamato ad affrontare il problema costituito dall’asserito contrasto tra disposizione di cui all’art. 238 *bis* c.p.p., alla stregua della quale risulta consentito acquisire elementi di prova formati in assenza di ogni intervento del soggetto

passivo dell'accertamento penale, e la previsione di cui al comma 4 dell'art. 111 della Carta fondamentale, in relazione alla quale, "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova".

Tutto ciò, a dire del giudice rimettente, considerando che l'art. 238 bis c.p.p. non prende in considerazione la prova documentale in senso stretto, la cui disciplina è contenuta nelle precedenti disposizioni di cui agli artt. 234 e 236 del medesimo codice, avendo riferimento non già ai "fatti documentali", ma, assai diversamente, a quelli "documentati", costituendo scopo precipuo della norma quello di evitare che il diverso organo giudicante sia costretto a compiere un nuovo accertamento sulla medesima ipotesi di reato.

Ne conseguirebbe, la costituzionale illegittimità della previsione in questione, trattandosi di prova formata non in contraddittorio con il soggetto nei cui confronti può essere utilizzato, e totalmente prescindendosi dall'accertamento delle condizioni eccezionalmente derogatrici di cui al comma 5 del medesimo art. 111 Cost. Né sempre a dire del giudice remittente, la rilevata illegittimità potrebbe dirsi sanata in ragione del fatto che la disposizione censurata impone il criterio di valutazione di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., giacché il medesimo esclude soltanto che il giudice che si avvale della decisione irrevocabile sia vincolato al risultato probatorio raggiunto nel diverso processo, ma non può comunque evitare il pregiudizio già in concreto verificatosi, dovendocisi pur sempre confrontare con un dato probatorio *altrunde* acquisito e rilevante per la decisione.

A fronte di tali specifiche censure, la Corte costituzionale ha invece inteso escludere la fondatezza della questione, rilevando che, per come già in precedenza evidenziato al riguardo, sia pure nel vigore di ordinamento costituzionale non contenente espressamente i principi e le regole in tema di "giusto processo", la disposizione in questione deve intendersi limitata a regolamentare le modalità di valutazione della pronuncia irrevocabile resa in precedente giudizio. Conclusione, quella ora delineata che, risulterebbe anche confermata da alcune successive pronunce della cassazione.

In definitiva, con specifico riferimento alla peculiarità della prova costituita dalla sentenza penale irrevocabile, secondo la Corte costituzionale risulterebbe in realtà coperta dalla garanzia costituzionale del contraddittorio, non già la fase dell'acquisizione ma, diversamente quella successiva e diversa, della sua utilizzazione e conseguente valutazione.

La necessaria intagibilità del "contraddittorio per la prova"

La disamina delle questioni poste dall'annotato provvedimento, impone preliminarmente all'interprete di individuare precisamente il significato e la esatta portata della garanzia di cui al quarto comma dell'art. 111 Cost.

Al riguardo, ed evidentemente senza alcuna pretesa di esautività sul punto, sembra anzitutto opportuno prendere le mosse da un dato quale quello indubbiamente significativo costituito dal tenore dei lavori preparatori sul punto.

Lavori nei quali, era indiscutibilmente attestata la volontà del legislatore primario di individuare nella regola di cui al citato comma 4 dell'art. 111 della Costituzione, l'espressione di un metodo che tende in via ordinaria a considerare idoneo a decidere il merito dell'imputazione solo ciò che possa dirsi risultato di una ricerca cui contribuiscono tutte le parti interessate, trattandosi di riconoscere, in linea di principio, la necessità, nella formazione del materiale decisionale, di una partecipazione effettiva e paritaria dei titolari dei contrapposti interessi dinanzi al decidente (1).

In questa prospettiva, è peraltro necessario anche evidenziare come la dottrina si sia preoccupata di chiarire che la conclusione appena richiamata si risolve necessariamente in una accezione "forte" dell'espressione normativa contraddittorio, dovendosi recisamente escludere la legittimità di interpretazioni che, al di là della ricorrenza delle ipotesi eccezionali, significativamente cristallizzate nel comma 5 della norma costituzionale, ritengono rispettata la previsione costituzionale in presenza della semplice possibilità delle parti di interloquire dinanzi al giudice alla stregua di materiale alla cui formazione i contraddittori non abbiano paritariamente contribuito (2).

Necessità, quella di una accezione "forte" di contraddittorio, che, del resto, sembra anzitutto correlarsi alla pregressa lettera della Carta costituzionale e, in particolare, al comma 5 del medesimo art. 111, là dove, prevedendosi quale eccezione alla regola

Note:

(1) Osserva Ubertis, *Giusto processo e contraddittorio in ambito penale*, in *Cass. pen.*, 2003, 2100, il metodo dialettico "costituisce quello migliore finora escogitato dagli uomini per l'accertamento della verità degli enunciati".

(2) Secondo Conti, *Le due anime del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost.*, in questa *Rivista*, 2000, 137, l'art. 111, comma 4, secondo periodo, enuncia una norma che tutela oggettivamente il processo penale funzionalmente diretta ad assicurare il contraddittorio inteso come metodo di conoscenza.

quella derivante dall'accertata impossibilità di natura oggettiva, non appare davvero consentite di intendere il contraddittorio costituzionalmente garantito, quale mera possibilità per la parte accusata di interloquire davanti al giudice sul significato e sulla valenza di elementi decisori unilateralmente e isolatamente acquisiti dal contraddittore pubblico. Risulta del resto, addirittura sul piano naturalistico, assai arduo anche solo immaginare casi nei quali, nel corso del processo, e nei previsti momenti di confronto dialettico, non fosse possibile alla parte accusata, per il tramite del suo difensore, la cui assenza determinerebbe invalidità assoluta dell'attività processuale e della conseguente decisione (3), almeno interloquire rispetto all'elemento in precedenza acquisito dal contraddittore pubblico (4).

Tutto ciò, non potendosi nemmeno dimenticare come la conclusione appena rassegnata risulti significativamente ed ulteriormente confermata dalla attenta lettura della normativa ordinaria dettata proprio in ragione della necessità di dare attuazione alle disposizioni costituzionali in tema di "giusto processo", avendo in particolare riferimento alle previsioni in tema di lettura-contestazione. Deve al proposito, aversi riguardo a quanto dettato dagli artt. 500 e 503 c.p.p. in tema di esame dibattimentale di testi e parti. Previsioni in base alle quali, con la sola eccezione delle dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato e a cui il difensore aveva diritto di assistere (e cioè, di dichiarazioni acquisite in contraddittorio e alla stregua di un consenso implicitamente fornito dal soggetto passivo ai sensi del comma 5 della disposizione costituzionale) e di quelle accompagnate dalla successiva intervenuta dimostrazione di condotta illecita (quella stessa condotta illecita cui al già "eccezionale" evocato comma 5 della previsione costituzionale), per il resto, le dichiarazioni rese in precedenza, non possono essere acquisite dal giudice al fascicolo per la decisione e, conseguentemente, valutate ai fini del giudizio sulla responsabilità dell'imputato (5).

Il tutto, alla stregua della necessità di relazionarsi interpretativamente anche al significato per così dire immediato del contraddittorio che, ove individuato quale tecnica nella quale le parzialità dei contraddittori sono mediate dalla neutralità della giurisdizione al fine del raggiungimento di un risultato accertabile e costituito da una attendibile ricostruzione dei fatti (6), non può non riferirsi anche e, anzi tutto, al momento in cui i contraddittori contribuiscono personalmente alla formazione del materiale decisivo e, quindi, proprio al fenomeno dell'esame e del controsame dibattimentale.

Ed invero, rispetto alla ragion d'essere di tale fenomeno, e per come felicemente evidenziato, "perché l'esame incrociato conservi la sua funzionalità, bisogna coerentemente negare ogni valore probatorio alle dichiarazioni che l'esaminato abbia in precedenza reso alla polizia giudiziaria" (7).

In questa prospettiva, del resto, non può negarsi la difficoltà anzitutto logico-concettuale di immaginare che ciò che è servito, nel corso e all'esito delle investigazioni, a formulare l'ipotesi accusatoria possa poi, *ex se*, valere a confermarla nella successiva fase dibattimentale (8).

In altri termini, nella ottica delineaata, l'accertamento giudiziale sulla responsabilità dell'imputato nei cui confronti il pubblico ministero abbia avanzato la richiesta di punizione, presuppone la massima valorizzazione dell'efficacia materiale che caratterizza

Note:

(3) Ci si intende evidentemente riferire, al disposto dell'art. 179 comma 1 c.p.p., alla stregua del quale "sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità...derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la sua presenza".

(4) Osserva, Terzia, *Le garanzie generali del processo penale nel progetto di revisione costituzionale*, in *Riv. Dir. proc.*, 1998, 53, 649 e ss., non si può negare che il principio " *audiatr et altera pars*" da intendersi come effettiva realizzazione di esplicito confronto dialettico tra le parti, permea di sé, per espressa imposizione costituzionale l'intero processo penale, ricomprendendo anche, in tema di prova, le ipotesi nelle quali, sia pure con modalità diverse rispetto a quelle correlate alla formazione paritaria del materiale decisivo, si realizza comunque un confronto tra le parti in tema di rilevanza, utilizzabilità e quant'altro.

Secondo Tonini, *L'alchimia del nuovo sistema probatorio: una attuazione del giusto processo*, in *Av. Vv.*, *Il Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*, Padova, 2001, 41, il contraddittorio resterebbe rispettato anche nella ipotesi di utilizzazione a fini decisori delle dichiarazioni rese in precedenza dal teste a cui le medesime, difformi rispetto a quelle dibattimentali, vengano contestate. Nel caso di specie, infatti, non ci sottrae affatto al contraddittorio, ricorrendosi esclusivamente a un metodo diverso e più complesso.

(5) Si consideri, al proposito, significativamente, come l'attuale disciplina in tema di contestazioni costituisca non solo la risultante dell'introduzione della disciplina ora vigente alla stregua delle previsioni introdotte dalla legge n. 63 dell'1 marzo 2001, attuativa della disciplina costituzionale in tema di "giusto processo" ma, soprattutto, abbia modificato quella situazione normativa vigente che, in ragione dell'intervento operato dalla Corte costituzionale, statuiva l'utilizzabilità a fini decisori delle contestazioni in caso di permanenza delle difformità tra dichiarazioni dibattimentali e quelle rese in sede investigativa.

(6) In questa prospettiva, lucidamente, Ferrua, *Ammissione ed acquisizione della prova nell'istruzione dibattimentale*, in *La prova nel dibattimento penale*, Torino, 2005, 286.

(7) Così, Ferrua, *ult. cit.*, 287.

(8) Osserva al riguardo, Ferrua, *ult. cit.*, 287, che "la pretesa di esibirsi in giudizio come prove le dichiarazioni raccolte nell'indagine è analoga a quella dello scienziato che esigesse il riconoscimento dei risultati ottenuti nel suo laboratorio privato, senza riprodurli davanti alla comunità dei ricercatori".

Giurisprudenza Processo penale

l'intervento dei contraddittori (9), cui è attribuito il diritto tendenzialmente incoercibile di concorrere alla formazione degli elementi dimostrativi di cui il giudice si serve per la decisione (10).

Ciò posto, alla stregua di quanto appena evidenziato può ora meglio apprezzarsi la rilevanza e il peso dell'affermazione sviluppata nella sentenza impugnata, là dove si è inteso negare la rilevanza del contraddittorio nella fase della formazione, avendo riferito alla peculiarità del "documento-sentenza".

Affermazione che, infatti, rende anzitutto necessario verificare se e in che misura, possano ritenersi meritevoli di accoglimento le osservazioni sviluppate dall'annotato provvedimento in ordine alla asserita peculiarità della natura di prova documentale, attribuibile alla sentenza.

Al riguardo, giova indubbiamente anche in questo caso prendere le mosse dalle esposte indicazioni contenute nei lavori preparatori dell'attuale codice di procedura penale, là dove, in tema di prova documentale, si è inteso esplicitamente e significativamente distinguere tra "atto", riferentesi "a tutto ciò che rappresenta fatti o situazioni verificatisi all'interno del processo, e documenti che, invece, hanno a concernere ciò che è formato "fuori dal processo nel quale si chiede o si dispone che essi facciano ingresso" (11).

Consequente e significativa, quindi, l'interpretazione giurisprudenziale che, in maniera conforme alla evocata *volumina legis*, ha inteso individuare quale essenziale presupposto dell'ammissione della prova documentale, due fondamentali condizioni, costituite dall'essere il documento formato fuori anche se non necessariamente prima del procedimento in cui si controverte della sua acquisizione, nonché dall'appartenere lo stesso oggetto della documentazione extraprocessuale al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale, e non già a quello del procedimento (12).

Sempre nella medesima prospettiva, costituisce anche significativo criterio interpretativo, quello costituito dal complessivo tenore della disciplina codicistica della prova documentale, dettata ben prima dell'entrata in vigore delle regole in tema di "giusto processo" e, nonostante ciò, significativamente aderiva alla nozione ampia e forte di "contraddittorio per la prova" prima delineata.

Ci si intende riferire, anzitutto, alla previsione di cui all'art. 236 c.p.p., alla stregua della quale sono ammissibili quali documenti ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato e della persona offesa, sempreché, rispetto a quest'ultima il fatto per cui si procede debba essere valutato in relazione alla per-

sonalità o alle qualità morali della medesima. Le risultanze del casellario giudiziale, le sentenze irrevocabili emanate da un giudice italiano o quelle straniere riconosciute, nonché quelle esistenti presso il servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza.

Disposizione che, consente sicuramente di rassegnare una prima significativa conclusione relativa al suo carattere indubbiamente speciale rispetto alle altre previsioni relative alla prova documentale, prima della introduzione della norma che occupa in tema di sentenze irrevocabili di cui all'art. 238 bis c.p.p.

In altri termini, se la appena evocata disposizione di carattere speciale, prevede l'ammissibilità delle sentenze ai soli fini del giudizio sulla personalità, elementari regole di ermeneutica impongono di ritenere che, per il resto, in assenza della previsione di cui all'art. 238 bis c.p.p., e appunto prima della sua introduzione, fosse da ritenere non consentita l'acquisizione delle medesime per fini diversi, tra i quali, anzitutto, il giudizio sui fatti relativi all'imputazione. Il tutto, alla stregua della necessità di adesione al disposto della previsione generale di cui all'art. 234 c.p.p., secondo il quale il documento, oltre a dover essere correlato ad un contesto extra-processuale, deve limitarsi a "rappresentare", così evocandosi anche sotto il profilo immediato di carattere concettuale-semanticco, una mera attività di riproduzione, sia pure particolarmente correlata alle specifiche e diverse modalità di riproduzione, dovendosi pertanto dubitarsi della natura documentale, ogni qualvolta il fattore umano prevale, nell'ambito di tale attività, su quello meccanico (13).

Note:

(9) Sul punto, espressamente, Casari, (voce) *Prova* (acquisizione della), in *Dig. Disc. Pen.*, II Agg., Tomo. 2004, 697.

(10) Così, specificandosi la necessità di avere riferimento agli elementi decisori correlati al *thema decidendum*, Caraceni, *Poteri d'ufficio in materia probatoria e imparzialità del giudice penale*, Milano, 2007, 32 e ss.

(11) In questo senso, la *Relazione Ministeriale al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale*, in GU, 24.10.1988, n. 250, suppl. ord. N. 2, 67. In dottrina, al riguardo, cfr., Kalb, *Il documento nel sistema probatorio*, Tomo, 2000, 2 e ss.

(12) Così, espressamente, Cass., sez. V, 13.4.1999, Gianferrari, CP, 2000, 409.

(13) Proprio in questa prospettiva, la giurisprudenza di merito ha evidenziato la inclusione nell'ambito della prova documentale dell'inventario allegato alla relazione del curatore fallimentare nell'ambito della relativa procedura, dovendosi però ritenere limitata l'acquisibilità alle risultanze delle attività ricognitive delle operazioni contabili e della organizzazione aziendale, escludendosi, in relazione al processo verbale di contestazione le parti contenenti valutazioni e ricostruzioni (così, Trib. Milano, 22 settembre 1999, in *F. Ambr.*, 2000, 362).

Con la conseguenza, per la quale, sempre nella prospettiva appena evidenziata, nemmeno può dirsi senza significato la circostanza costituita dalla limitata ammissibilità dei verbali di dichiarazioni rese in altro procedimento, là dove, ai sensi del contenuto complessivo dell'art. 238 c.p.p. che ne disciplina l'acquisizione, con le sole eccezioni, costituzionalmente previste, dell'impossibilità di ripetizione dovute a circostanze imprevedibili, e del consenso dell'imputato (cioè peraltro, in relazione ai soli verbali di dichiarazioni), per il resto, se non al limitato fine dell'utilizzabilità a fini di contestazione dei soli verbali "dichiarativi", la loro produzione è comunque subordinata al progresso svilupparsi del contraddittorio e, nel successivo dipanarsi del procedimento probatorio, la loro utilizzabilità in senso pienamente decisivo, è condizionata, in relazione ai singoli imputati, alla specifica partecipazione a questo del loro difensore.

Trattasi, indubbiamente, di regole che avvalorano ulteriormente il più volte evocato significato "pieno" del fondamentale e costituzionalmente imposto metodo probatorio fondato sul contraddittorio.

Ne deriva, anche sotto tale peculiare angolo visuale, la difficoltà di compiutamente comprendere, rispetto al dato interpretativo appena acquisito, come possa dirsi razionalmente accettabile anzitutto in chiave sistematica, una esegesi che, avendo riferimento alle sentenze irrevocabili, individui il valore probatorio di tali peculiari documenti, nell'avvenuto accertamento del fatto di cui all'imputazione e nei connessi rilevi critici (14).

Ed invero, avendo appunto riferimento a quanto ora evidenziato in relazione all'acquisizione, e successivamente all'utilizzazione delle prove dichiarative di altro procedimento, è francamente incontestabile il disagio interpretativo che deriva dall'escludere la valenza probatoria piena delle stesse in assenza del progresso pieno svilupparsi del contraddittorio tra le parti e, contestualmente, ammettere, anche in tali ipotesi, la valenza piena di quanto poi risultante dalla sua successiva elaborazione valutativa (15).

Non si tratta peraltro, di disconoscere la profondità dei rilevi critici sviluppati in dottrina sul significato e l'ampiezza contenutistica dell'espressione normativa, che espressamente individua il valore della sentenza irrevocabile nella prova del fatto in essa accertato (16), così da doversi avere riferimento oltre che a quello principale oggetto di imputazione, anche a quei fatti "secondari" da intendersi quali "tutte quelle circostanze fattuali che appaiano riconducibili direttamente o indirettamente", a quelle emulcate nell'imputazione le quali, una volta accertate

come vere possono essere impiegate come inferenze la cui conclusione si correla, in ultima analisi, alla stregua della motivazione, all'esistenza del fatto principale (17). Si tratta, invece, assai diversamente, di interrogarsi sulla comparibilità della previsione in esame con quella che, già in maniera speciale rispetto a quella generale in tema di documento probatorio, regolamenta, appunto ai sensi dell'art. 238 c.p.p., la singola prova rinveniente da altro procedimento.

Tutto ciò, non potendosi nemmeno sottrarre come, proprio la previsione da ultimo richiamata, sembri anche evidenziare la necessità di compiutamente approfondire, sul piano tecnico, l'osservazione sviluppata dall'annotata sentenza per quanto relativo ai limiti della autonomia tra il momento acquisitivo e quello successivo della utilizzazione, nell'ambito del complesso procedimento probatorio.

Ed invero, proprio la circostanza per la quale, l'utilizzazione soggettiva nei confronti dell'imputato della prova dichiarativa rinveniente da altro procedimento penale, appare essere espressamente e normativamente condizionata dalla precedente partecipazione difensiva al momento della sua acquisizione, consente anche di correttamente prendere in consi-

Note:

(14) In questo senso, emblematicamente, citata nella sentenza annotata, Cass., sez. VI, n. 1269/2004.

(15) Secondo Curtati, *Una faticosa ricostruzione dell'articolo 238 bis tra inchiastre sistematiche ed esigenze contingenti in chiave "emergenziale"*, in *Cass. Pen.*, 1996, 3362, si apprezza nella disposizione oggetto di commento, la contraddizione di un sistema che oscilla tra garanzie di un sistema che oscilla tra garanzie incentrate sul contraddittorio nel momento della valutazione della prova, contraddicendo, invece, il medesimo metodo nella fase certamente di assoluta e preminente rilevanza, quale quella precedente della formazione-acquisizione.

(16) L'espressione effettivamente utilizzata dal legislatore che fa riferimento alla "prova di fatto in esse accertato" è intesa unitamente dalla dottrina come vero e proprio errore terminologico, dovendosi intendere correttamente la medesima nel senso che le sentenze possono essere acquisite "ai fini della prova del fatto in esse accertato". Così, lucidamente, Spangher, *Nuovi profili nei rapporti tra processo civile e processo penale*, in *Aa.Vv., Nuovi profili nei rapporti tra processo civile e processo penale*, *Atti del Convegno di studio di Trento* (18-19 giugno 1993), Milano, 1995. Analogamente, Bergis, *Le dichiarazioni di persone imputate in un procedimento connesso. Ipotesi tipiche e modi di utilizzabilità*, Milano, 1994, 173.

(17) Così Iafisco, *La sentenza penale come mezzo di prova*, Torino, 2007, 155 e ss., individuandosi esemplificativamente, quale fatto secondario in questa ottica, l'ipotesi in cui la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa contrasta con quella proposta dall'accusa, allegandosi l'esistenza di un fatto incompatibile rispetto a quello consacrato nell'imputazione (avendosi riferimento alla presenza dell'imputato al momento della consumazione del reato in un luogo incompatibile rispetto a quello che ne farebbe conseguire l'irresponsabilità in relazione al fatto di cui all'imputazione).

derazione le altre ipotesi indicate nell'ambito della sentenza annotata, nelle quali dovrebbe apprezzarsi il rapporto tra acquisizione e successiva utilizzazione in modo conforme alla conclusione cui perviene la decisione annotata.

Ci si intende riferire, per il momento tralasciando quelle, già in parte prese in considerazione, di cui agli artt. 187 e 236 c.p.p., alla disposizione contenuta nell'art. 197 *bis* c.p.p.

Previsione questa da ultimo richiamata, secondo cui, alla stregua del comma 5, disciplinante le dichiarazioni rinvenienti dal c.d. "testimone assistito", "in ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile e amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette". Orbene, trattasi di affermazione normativa che, in realtà, diversamente rispetto a quanto affermato nell'annotato provvedimento, sembra ulteriormente confermare la validità della conclusione sopra rassegnata in tema di rapporti tra formazione della prova e successivi limiti di utilizzabilità, nel senso della tendenziale necessità della partecipazione, alla prima delle evocate fasi, dell'imputato nei cui confronti si pretende di utilizzare la prova medesima.

Ed invero, impregiudicata ogni questione in tema di acquisizione della testimonianza assistita, non potendosi dubitare della piena applicazione al relativo mezzo di prova, delle previsioni di cui agli artt. 496, 497, 498, 499 e 500 c.p.p., senza che nemmeno nulla consenta di immaginare regole peculiari che consentano una deroga al principio generale della necessità di contraddittorio, inteso quale piena ed effettiva partecipazione dell'imputato della cui posizione si discute, si individua per la utilizzabilità *contra se* delle dichiarazioni in questione una specificazione per così dire di carattere "additivo" e di contenuto ulteriormente ed eclatantemente restrittivo.

In particolare, il richiamato divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dal teste assistito, in danno del dichiarante nei contesti sopra indicati, atrestra nella sua assoluta e incontestabile indisponibilità che non disconosce in alcun modo, dandola invece per "scontata", la necessità di una partecipazione, nella fase di formazione della prova, appunto necessaria ma, evidentemente non sufficiente, e tale addirittura da superare ogni questione sulla valenza del consenso dell'imputato.

In altri termini, così come avviene in tema di prova illecita, si registra indiscutibilmente un fenomeno di

indisponibilità del risultato probatorio che prescinde (18), evidentemente in ragione della estrema rilevanza degli interessi in gioco e della natura per così dire "superindividuale" dei medesimi, dal problema del consenso del titolare dell'interesse.

Ciò posto, per quanto invece relativo all'altra richiamata previsione di cui all'art. 236 c.p.p., oltre a quanto in precedenza evidenziato, appare anche necessario sottolineare come la peculiare finalizzazione dell'acquisizione, correlata espressamente ed esclusivamente al giudizio sulla personalità, consenta di meglio apprezzare la già descritta specialità della previsione normativa.

In particolare, avendo riferimento alla astratta e generale possibile alternatività, rispetto alle risultanze documentali, di quelle dichiarative, non è seriamente contestabile come occorra tenere presente, così da esaltarsi, in tale peculiare settore, la tendenziale indispensabilità del documento sia, ai sensi dell'art. 220 c.p.p., il divieto di perizia psicologica sull'imputato, sia la necessità normativamente imposta dall'art. 194 c.p.p. che la testimonianza abbia ad oggetto fatti specifici, non consentendosi e, anzi essendo vietate a pena di inutilizzabilità, valutazioni che da tali atti prendano spunto.

In altri termini, sotto il primo profilo, la produzione rispetto all'imputato e al testimone, di una sentenza, di un certificato dei servizi sociali, degli uffici di sorveglianza ovvero del casellario giudiziale, consente di meglio evocare, rispetto alla testimonianza, e in modo processualmente utile, un dato utilizzabile appunto a tale peculiare fine, riuscendo infatti difficile immaginare che, appunto rispetto allo specifico fine in questione, uno o più testimoni siano in grado di evocare in modo efficace e maggiormente apprezzabile rispetto al documento, la vicenda nel medesimo cristallizzata nella sua rappresentata conclusione, impedendo così quelle divagazioni che il "prudente legislatore giustamente preclude nella testimonianza" (19), realizzandosi così in ultima analisi una ipotesi affatto peculiare di sostanziale irripetibilità, *ex se* costituzionalmente legittimante l'acquisizione del dato.

Per quanto invece relativo al divieto della perizia

Note:

(18) In giurisprudenza, con riferimento specifico al giudizio abbreviato, escludendo che possano trovare ingresso, quali risultanze decisive, nonostante il consenso manifestato dall'imputato attraverso la presentazione di richiesta di rito speciale, Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Tammaro, in *G.dir.*, 2000, n. 31, 73.

(19) Così, espressamente, Calamandrei, *La prova documentale*, Padova, 1995, 24.

criminologica rispetto all'imputato, questa impedisce a pena di inutilizzabilità, valutazioni dirette a stabilire, alla stregua delle evocate risultanze, "l'abitualità, la professionalità, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità del medesimo", così da incontestabilmente risultare, anche in tale ottica, "specialmente" preferibile la mera acquisizione del documento.

Sempre in relazione alle osservazioni sviluppate dalla impugnata sentenza, sostanzialmente inspiegabile appare poi il richiamo operato, rispetto alla pretesa dicotomia formazione-utilizzabilità della prova, al disposto dell'art. 187 c.p.p. che, sarebbe stato preso in considerazione, nel senso prospettato dall'annottato provvedimento, da una precedente pronuncia del Giudice delle leggi.

In realtà, nella decisione evocata (20), la disposizione in questione non risulta in alcun modo presa in considerazione nel senso affermato dalla decisione impugnata, là dove, invece, con specifico riferimento al comma 2 dell'art. 187 c.p.p., secondo cui nell'attuale processo penale costituiscono oggetto di prova anche i fatti da cui dipende l'applicazione delle norme processuali, ci si limita ad affermare "che la disposizione citata si riferisce proprio agli accidenti costituenti il presupposto materiale che deve essere provato perché si generi un determinato effetto processuale.

Essa, evidentemente, non può riferirsi alla disposizione processuale la cui applicabilità può scaturire dall'accertamento di quei fatti; e meno ancora alla valutazione che il giudice abbia effettuato in ordine alla congruità della prova di quegli stessi fatti e della relativa idoneità a porsi quale premessa per la (equa) applicazione che venga, volta a volta, in discorso".

Nessun riferimento, quindi, alla fase di formazione della prova e, soprattutto, niente che consenta di immaginare l'esistenza di indicazioni idonee a supportare la conclusione rassegnata in tema di autonomia tra la fase in questione, e quella successiva di utilizzazione e valutazione della prova medesima.

Il tutto, avendo anche riferimento alla circostanza, per la quale, innegabilmente, la disposizione appena evocata riguarda certamente una fase del procedimento probatorio affatto diversa rispetto a quelle che vengono in discussione nell'ambito delle presenti osservazioni e, in particolare, quella dell'ammisione della prova, regolamentando i criteri della decisione sottoposta al giudice rispetto alle richieste avanzate dalle parti.

Cosicché, proprio in questa prospettiva, e allo scopo di attribuire senso effettivo alla correlazione presen-

te nella previsione di cui all'art. 238 bis c.p.p., tra acquisizione del documento-sentenza e limiti di valutazione, là dove è significativamente previsto che le sentenze sono "valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3", si è osservato come, in tal modo, il legislatore abbia voluto semplicemente imporre al giudice, nella diversa e successiva fase della valutazione, attingendo ai medesimi criteri di giudizio, di prendere in considerazione solo ciò che, in ragione dei limiti di rilevanza, risulti effettivamente tale da contribuire alla decisione del processo principale (21).

Né nella prospettiva fin qui delineata, appare possibile trarre conclusioni di segno diverso, escludenti collisione con le fondamentali previsioni in tema di giusto processo, dalla circostanza per la quale, la lettera della previsione in esame sembra espressamente ricondurre l'acquisizione delle sentenze passate in battimento al potere discrezionale del giudice del c.p.p., che tali decisioni "possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato".

Ed inverso, appare sufficiente considerare al riguardo, che la formula normativa in questione si correla, nell'ambito del dettato codicistico, a situazioni, nelle quali, il potere giurisdizionale di acquisizione probatoria costituisce indubbiamente l'espressione di doveri incombenenti sul giudicante per il corretto e compiuto esercizio della funzione decisoria, senza che, *ex se*, la formula in questione possa essere invece in alcun modo considerata sintomo della possibilità, per così dire terminologica, di una attenuazione delle conseguenze negative di una scelta legislativa in contrasto con principi fondamentali che sorreggono il procedimento probatorio.

Si consideri, esemplificativamente, ed emblematicamente, il disposto dell'art. 507 c.p.p., alla stregua del quale, "terminata l'acquisizione delle prove il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova".

Disposizione che, secondo autorevole giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto, è da inter-

Note:

(20) Trattasi della sentenza n. 129 del 30 aprile 2008.

(21) Così, Iafisco, cit., 155. Secondo il citato autore, peraltro, deve ritenersi che, attraverso il richiamo al disposto dell'art. 187 c.p.p., il legislatore abbia inteso introdurre un vero e proprio elemento "di raccordo tra le reglucandé dei diversi processi, consentendo così al giudice, nel momento della valutazione delle prove, di (ri)verificare che, di quanto è contenuto nel documento-sentenza, risulta effettivamente utile alla ricostruzione del fatto nel processo in corso...".

Giurisprudenza Processo penale

pretarsi, prescindendo in questa sede da ogni ulteriore considerazione sul delicato tema del rapporto tra contraddittorio, neutralità probatoria e poteri *ex officio* del decidente, nel senso dell'attribuzione a quest'ultimo del dovere di non rimanere indifferente rispetto alla definizione del processo secondo giustizia, non potendo il giudice rimanere inerte quando l'inattività o l'iperattività delle parti minacci la possibilità di arrivare a tale definizione (22).

In questa ottica, pertanto, la formula normativa utilizzata, non può evidentemente nascondere la doverosità dell'intervento in materia di acquisizione probatoria, quando lo stesso sia valutato come necessario rispetto alla "giustizia" del risultato dell'accertamento penale.

In definitiva, quindi, e proprio in ragione di quanto fin qui evidenziato, deve rilevarsi come la "generalizzazione" della acquisizione consentita dalla previsione qui esaminata in tema di sentenze definitive penali, risulti, quindi, anche a voler prescindere dalle problematiche di carattere costituzionale in tema di "giusto processo", anche immediatamente contrastare sul piano sistematico la volontà legislativa espressa in tema di prova documentale e, innegabilmente deponente per la tendenziale disomogeneità tra tale specifico mezzo, inteso quale risultanza decisoria extraprocedurale e sentenza, costituente invece massima espressione delle valutazioni espresse dal giudice in sede processuale, al precipuo fine di delibare su una specifica contestazione.

Una disomogeneità che, potrebbe in qualche modo interpretativamente attenuarsi solo ritenendo legittima l'acquisibilità del provvedimento decisorio per eccellenza, proprio in ragione della sua estraneità al divenire e alle peculiarità del procedimento penale in cui si dispone l'acquisizione, consacrandosi così una sostanziale irripetibilità del dato che preesiste e prescinde dal processo.

Interpretazione la cui accettabilità, alla stregua di quanto fin qui complessivamente evidenziato, è, invece, in realtà esclusa in ragione di una elementare regola di logica giuridica ormai costituzionalmente sacramentata e che esclude recisamente l'accettabilità di ciò che costituisce l'essenza e il risultato fondamentale dell'intera attività processuale, là dove il soggetto passivo dell'accertamento penale riassunto nel provvedimento acquisito, sia affatto diverso rispetto a quello nei cui confronti si pretende di utilizzare il provvedimento medesimo, così da non incidere in alcun modo sulla sua formazione.

Rilievo, questo appena evocato, costituente appunto il contenuto essenziale del principio costituzionale in ordine al quale si discute, soprattutto una volta

che, tra i significati portanti del medesimo, sia anche individuato quello che, in qualche modo si riconduce alla sussistenza di una disponibilità del contraddittorio in capo al soggetto passivo dell'accertamento penale, unico costituzionalmente legittimato a disporre delle modalità "accertative" della rilevanza penale di un fatto e della sua responsabilità, evidentemente in chiave di recupero dell'innegabile squilibrio in favore dell'organo dell'accusa che caratterizza l'instaurarsi del procedimento e lo sviluppo della sua prima, ineliminabile fase investigativa (23).

Ne deriva, la assoluta difficoltà di immaginare la compatibilità costituzionale della disciplina normativa esaminata quando, quale che possa essere l'ambito contenutistico della rappresentazione probatoria enucleabile dalla sentenza penale passata in giudicato, non è contestabile come difetti comunque, rispetto al medesimo, proprio quella partecipazione del soggetto passivo, essenziale, secondo l'ordine costituzionale, perché possa dirsi legittima l'acquisizione di qualsivoglia risultanza decisoria.

Ciò posto, ancora nella prospettiva fin qui sviluppata, può quindi essere meglio apprezzata nella sua effettività l'ulteriore condizione cui è subordinata, secondo l'espresso dettato normativo la valutazione delle sentenze irrevocabili, là dove la medesima si correla oltre che all'art. 187, al disposto dell'art. 192 n. 3 c.p.p., se è vero che, proprio in ragione dell'espresso richiamo di tale previsione, anche le sentenze definitive sono valutate unitamente agli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".

Correlazione che, è stata significativamente individuata proprio quale volontà di porre un qualche ri-

Note:

(22) In questo senso, Cass., Sez. Un, 6 novembre 1992, Martin, in *Giust. Pen.*, 1993, III, 84, secondo cui il potere di assunzione di un mezzo di prova *ex officio* può essere esercitato anche se si tratti di prove rispetto alle quali le parti sono decadute e, anche in assenza di attività probatoria delle medesime.

(23) Si pensi, al riguardo, esemplificativamente, ma anche emblematicamente per la sua innegabile rilevanza, alla disciplina in tema di informazione e garanzia, che sostanzialmente subordina la effettiva possibilità per l'indagato di conoscere l'esistenza del procedimento alle scelte strategiche del pubblico ministero, che deve inviare l'informazione relativa alle norme di legge violate alla persona sottoposta alle indagini solo ove ritenga di dover compiere "un atto a cui il difensore ha diritto di assistere".

Con specifico riferimento al fondamento e alla genesi della regola costituzionale che individua quale deroga primaria alla regola del contraddittorio per la formazione della prova il consenso dell'imputato, in dottrina, autorevolmente, Ubertis, *Prova e contraddittorio*, in *Argomenti di procedura penale*, Milano, 2002, 191. Secondo l'autore, nell'ipotesi di rinuncia al contraddittorio, ci si troverebbe di fronte a una ipotesi di "contraddittorio implicito", assolutamente sovrapponibile alla fattispecie ordinaria.

medio alla violazione del principio del contraddittorio per la formazione della prova realizzata attraverso l'acquisizione di un provvedimento che è, in negabilmente, la risultante dell'acquisizione di prove cui è rimasta estranea la parte privata interessata al procedimento in cui è acquisita la sentenza irrevocabile. Si attribuirebbe, quindi, alle parti e, in particolare a quella privata, la possibilità di incidere, nel perseguimento dei rispettivi interessi, sul risultato decisionario appunto di interesse, attraverso l'assunzione di elementi idonei a rafforzare, rispetto alla posizione del soggetto passivo dell'accertamento penale, il suo diritto di difesa (24).

Una conclusione, questa appena rassegnata che, peraltro appare davvero costituire qualcosa di più rispetto a una semplice opzione interpretativa, anche avendo riferimento alla necessità di coordinamento della previsione di cui all'art. 238 bis con quella più volte richiamata dettata dall'art. 236 c.p.p., se è vero che proprio l'incipit della prima disposizione che espressamente subordina l'applicazione della norma in questione alla non applicabilità di "quanto previsto" dalla seconda, impone un coordinamento delle previsioni in questione, non solo nel senso di ritenere che non si possa legittimamente parlare di abrogazione di quella apparentemente dotata di minore ambito di applicabilità ma, anche di immaginare che quest'ultima non risenta dei limiti di valutazione previsti da quella di successiva introduzione, soprattutto in relazione al richiamo all'art. 192 n. 3 c.p.p.

In altri termini, le sentenze acquisite ai sensi dell'art. 236 c.p.p., sono utilizzabili senza che il legislatore continui a ritenere necessario alcun limite operativo (25), così in qualche modo ulteriormente attestandosi una sorta di non completa "tranquillità" nell'utilizzazione di tale materiale probatorio quando si abbia a doversi confrontare, appunto ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., con una acquisizione per così dire aperta e piena e non già, invece, al limitato scopo di valutare la personalità dell'imputato o della persona offesa dal reato, il cui comportamento o le cui qualità morali abbiano potuto influire sul fatto per cui si procede.

Prospettive de jure condendo

Rispetto alle conclusioni fin qui rassegnate, ragioni di completezza impongono di operare, in una prospettiva *de jure condendo*, un sia pur breve riferimento anche alla modifica del contenuto della norma di cui all'art. 238 bis c.p.p., nell'ambito del complessivo attuale progetto di riforma dell'intero sistema del processo penale.

Ci si intende riferire al disegno di legge, attualmente all'esame del Senato, nell'ambito del quale, rispetto all'attuale contenuto dell'art. 238 bis c.p.p., si prevede espressamente che "fermo quanto previsto dall'art. 236, nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 51, commi 3 bis e 3 quater e 407, comma 2, lettera a), le sentenze divenute irrevocabili posso essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192, 3° comma".

Previsione che, quindi, per come evidenziato dalla relazione al disegno di legge (26) ha, nella intenzione del legislatore, come esplicito fine, quello di ridurre "l'ambito della deroga al principio del contraddittorio nel momento formativo della prova, consentendo l'acquisizione delle sentenze divenute irrevocabili solo nei procedimenti relativi ai delitti di maggiore allarme sociale" (27).

Al riguardo, deve peraltro evidenziarsi, come una certa innegabile somiglianza contenutistica, quanto a presupposti per l'applicazione, tra la previsione in questa sede esaminata e quella di cui all'attuale art. 190 bis c.p.p., renda anche opportuno prendere in considerazione la disposizione da ultimo evocata, alla stregua della quale, "nei procedimenti per taluni dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 e questa hanno già re-

Note:

(24) In questa prospettiva, evidenza la mancata attribuitività al "giudicato" di cui all'art. 238 bis c.p.p., di una effettiva valenza cogente ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in tal modo conciliandosi la previsione in questione appunto con il diritto di difesa dell'imputato.

Secondo Rivello, *sub art. 238 bis*, in *Comm. Chiavario*, Il Agg., Torino, 1993, 92, la tecnica legislativa affatto imprecisa ha quale unico effetto quello di mostrarsi imveramente rispetto l'autorità giudiziaria, le cui decisioni sono tacciate di inaffidabilità alla stregua delle dichiarazioni dagli imputati di reato connesso.

(25) Così, Kalb, *Il documento nel sistema probatorio*, Torino, 2000, 173.

(26) Trattasi del d.d.l. n. 1440 degli atti del Senato, presentato alla Presidenza in data 10 marzo 2009, recante quale titolo: "Schema di disegno di legge recante: disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa ripartizione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al governo per il riordino della disciplina della comunicazione e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia nonché per l'elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace".

(27) Da rilevare anche, come, sempre alla stregua della relazione in questione, la modifica di cui si discute sarebbe in "linea con l'idea originaria del codice del 1989, secondo cui la cognizione del giudice si stende di norma, a ogni questione da cui dipende la decisione".

Giurisprudenza Processo penale

so dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze".

Previsione che, avendo riferimento ad alcuni dei medesimi gravi reati (quelli di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p.) presi in considerazione nel progetto di riforma dell'art. 238 bis c.p.p., attesta però, anche in relazione a tali fattispecie e, pur in ragione delle medesime esigenze di evitare pericoli di usura delle fonti e il pregiudizio derivante dalla impossibilità o anche solo dalla difficoltà di una loro reiterazione (28), la avvertita necessità di assicurare la salvaguardia del contraddittorio, inteso, nella sua accezione più corretta, quale partecipazione del soggetto passivo dell'accertamento penale al processo di formazione del materiale per la decisione da emettere nei suoi confronti (29).

Ne deriva, proprio nella prospettiva *de jure condendo* cui si è fatto riferimento, la necessità di evidenziare come, sia pure in relazione ai soli delitti di particolare allarme sociale, che oggi giustificano nella fase di

acquisizione della prova dichiarativa, la mera deroga del solo principio dell'immediatezza, pur dovendosi prendere atto di una innegabile "correzione di tiro" maggiormente rispettosa sotto il profilo "quantitativo" della assenza del contraddittorio per la formazione della prova, si continuerebbe invece a produrre, per il tramite dell'acquisizione di provvedimenti decisori che ben possono costituire il derivato di dichiarazioni ovvero di mezzi di prova rispetto ai quali difetta qualsivoglia partecipazione in fase acquisitiva della parte privata, deroga costituzionalmente ingiustificata al più volte evocato e fondamentale principio.

Note:

(28) Questa la principale considerazione che, secondo la giurisprudenza di legittimità giustifica, nel caso di specie, la differente modalità di assunzione della prova rispetto a quella prevista per i procedimenti ordinari, così da escludersi la fondatezza della questione di costituzionalità per irragionevole disparità di trattamento (così, Cass., sez. VI, 9 maggio 2003, Cottone, in *Cass. Pen.*, 2005, 906).


(29) Occorre peraltro considerare come, proprio nella prospettiva indicata nel testo, si caratterizzi indubbiamente significativamente ad opera dell'art. 190 bis, l'evocazione della previsione di cui all'art. 238 c.p.p., l'acquisizione a fini decisori delle dichiarazioni, è comunque subordinata, in ipotesi di mancata partecipazione dell'imputato alla fase di loro formazione, al consenso del medesimo.

LIBRI

Collana Codici Minor Ipsoa

Codice penale Codice di procedura penale

Curatori: Giovanni Flandaca, Angelo Giarda



Offre il testo aggiornato del Codice penale e del Codice di procedura penale; della Convenzione dei diritti dell'Uomo con i relativi protocolli e di alcune delle principali leggi complementari di interesse penale, riportate in appendice; la legge 689/81 di depenalizzazione, la legge sul processo penale minorile, il decreto relativo alla competenza penale dei giudici di pace, il decreto sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il testo unico in materia di spese di giustizia, la legge sull'indulto e la legge in materia di sicurezza pubblica.

— Il volume è aggiornato, da ultimo, con la L. n. 94/2009 "Disposizioni in materia

di sicurezza pubblica", con la legge "Sviluppo" n. 99/2009 e con la L. n. 116/2009 "modifiche anti-corruzione".

Vii edizione
Ipsoa 2009, € 17,00

Per informazioni e acquisti

- Servizio Informazioni Commerciali (tel. 02 82476794 - fax 02 82476403)
- Agente Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzia)
- <http://shop.wiki.it/ipsoa>

OPAC Polo Giuridico SBN

Catalogo
Biblioteca Centrale Giuridica
Ministero della Giustizia



bollettino novità



help



indietro avanti

nuova ricerca lista documenti

2 di 5

LO TROVI IN --> Biblioteca Centrale Giuridica , Biblioteca Scuola di Polizia Tributaria Guardia di Finanza , Corte di Appello di Catania , Corte di Appello di Catanzaro , Corte di Appello di Firenze , Corte di Appello di Milano , Corte di Appello di Napoli - Girolamo Tartaglione , Corte di Appello di Venezia , Biblioteca Magistrati della Corte di Cassazione , Biblioteca del Tribunale Ordinario di Torino , Biblioteca CED Corte Suprema di Cassazione , Tutte

Testo a stampa (moderno)
Periodico Mensile

Oggetto
digitale

Descrizione *Diritto penale e processo : mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina
A. 1, n. 1 (gen. 1995) - . - Milano : IPSOA, 1995-
v. ; 30 cm.

Fascicoli registrati nel Database
Supplementi

Supplemento di Diritto penale e processo : raccolta delle annate

Classificazione Dewey 345.450505 PROCEDURA PENALE. ITALIA. PUBBLICAZIONI IN SERIE

Anno pubblicazione 1995

Codice SBN CTI0291946

ISSN 15915611

ACNP P 00230418

nuova ricerca lista documenti

